

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2008

Criteri di riparto e assegnazione alle regioni e province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera d), legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai programmi di riqualificazione professionale ed al reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che ha istituito il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che dispone, fra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso le aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera;

Visto che agli oneri di cui al predetto art. 1, comma 1156, lettera d) si provvede nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, posti a carico del Fondo per l'occupazione;

Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione dei criteri di riparto di dette risorse relative alle annualita' 2007 e 2008 per ciascuna regione e provincia autonoma;

Considerato che occorre individuare i soggetti destinatari dei programmi per la riqualificazione ed il reinserimento occupazionale;

Vista la proposta approvata dalla IX Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 5 marzo 2008 e confermata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 20 novembre 2008 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

I fondi di cui all'art. 1, comma 1156, lettera d) della legge 26 dicembre 2006, n. 296 nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 sono ripartiti e assegnati alle regioni e province autonome secondo i criteri che seguono (Tabella A):

quanto al 50% delle risorse disponibili, proporzionalmente al numero dei collaboratori a progetto iscritti alla gestione separata INPS in ogni regione o provincia autonoma nel corso dell'anno 2007;

quanto al 25% delle risorse disponibili, proporzionalmente alla media annua nel triennio 2005, 2006, 2007, per ogni regione e provincia autonoma del monte ore dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni erogati;

quanto al 25% delle risorse disponibili, proporzionalmente alla media annua nel triennio 2005, 2006, 2007, del numero dei lavoratori iscritti alle liste di mobilita' per ogni regione e provincia

autonoma.

Le quote regionali che, a seguito dell'utilizzo dei criteri suddetti, dovessero eventualmente risultare superiori al 18% delle risorse disponibili sono ridistribuite alle regioni e province autonome utilizzando i medesimi criteri (Tabella B e C).

Le Tabelle A, B e C fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i soggetti destinatari dei programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale sono i collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso le aziende interessate da situazioni di crisi, accertate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, dell'art.1 della legge n.291/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' da altre norme di legge in materia di ammortizzatori sociali in deroga anche ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge n. 244/2007.

La spesa graverà sul Fondo per l'occupazione, capitolo 7202 piano gestionale 01, per le annualità 2007 e 2008.

Art. 3.

Le regioni e province autonome, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, al fine di assicurare il coordinamento e monitoraggio trasmetteranno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i programmi di cui all'art. 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro : Sacconi